

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di

**SPIGA BARRATA SERVICE SRL - IMPRESA SOCIALE (in breve “SBS SRL
IMPRESA SOCIALE” od “SBS”), Ente Incorporando**

IN

**Associazione Italiana Celiachia - APS (in breve “A.I.C. - APS” od “AIC”), Ente
Incorporante**

**AI SENSI DELL’ARTICOLO 42 - BIS E DEGLI ARTICOLI 2501 - TER E
SEGUENTI DEL CODICE CIVILE**

INDICE

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DEGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA
FUSIONE (ART. 2501 - TER, COMMA 1, N. 1, CODICE CIVILE)
 - 1.1 ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA - APS - ENTE
INCORPORANTE
 - 1.2 SPIGA BARRATA SERVICE SRL - IMPRESA SOCIALE - ENTE
INCORPORANDO
2. STATUTO DELL'ENTE INCORPORANTE (ART. 2501 - TER, COMMA 1,
N. 2, CODICE CIVILE)
3. RELAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO (ART. 2501 -
QUINQUIES, CODICE CIVILE) E RELAZIONE DEGLI ESPERTI (ART. 2501 -
SEXIES, CODICE CIVILE)
4. EFFETTI DELLA FUSIONE ED IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AL
BILANCIO DELLA ENTE INCORPORANTE (ART. 2501 - TER, COMMA 1, N. 6,
CODICE CIVILE)
5. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI
CATEGORIE DI SOGGETTI (ART. 2501 - TER, COMMA 1, N. 7, CODICE
CIVILE)

6. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PREVISTI A FAVORE
DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI
PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501 - TER, COMMA 1, N. 8, CODICE
CIVILE)

Allegato A Statuto dell'Ente Incorporante a seguito dell'operazione di fusione

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SPIGA BARRATA SERVICE SRL - IMPRESA SOCIALE nella Associazione Italiana Celiachia - APS, AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 – BIS E DEGLI ARTICOLI 2501 - TER E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE

Premessa

I Consigli di Amministrazione della **Associazione Italiana Celiachia - APS** (in breve "A.I.C. - APS" o la "Incorporante") e della **SPIGA BARRATA SERVICE SRL-IMPRESA SOCIALE** (in breve "SBS SRL IMPRESA SOCIALE" o la "Incorporanda") hanno predisposto il presente progetto di fusione per incorporazione della **SPIGA BARRATA SERVICE SRL-IMPRESA SOCIALE nella Associazione Italiana Celiachia - APS**, redatto ai sensi degli articoli 2501 - ter e seguenti Cod. Civ., come previsto all'art. 42 - bis Cod. Civile, nonché dell'art. 12 d.lgs. 112/2017.

Si dà atto che l'operazione non costituisce fusione a seguito di acquisizione con indebitamento e che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2501 - bis Cod. Civ.. Si dà altresì atto che l'Ente Incorporando effettuerà le comunicazioni previste dall'art. 47 legge 29 dicembre 1990, n. 428 e successive modifiche.

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DEGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501 - TER, COMMA 1, PUNTO 1, COD. CIV.)

Sono di seguito indicati i principali dati relativi agli enti partecipanti alla fusione:

1.1. Ente Incorporante

ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA - APS

Sede: Via Caffaro, 10 - 16124 Genova (GE) - IT

Codice fiscale: 11359620157

P.Iva: IT01581770508

Registrazione RUNTS in data 21_04_2022

1.2. Ente Incorporando

SPIGA BARRATA SERVICE SRL - IMPRESA SOCIALE

Sede: Via Caffaro, 10 - 16124 Genova (GE) - IT

Codice fiscale 01553420991

P.Iva: IT01553420991

Registrazione Registro Imprese presso CCIAA di Genova N. GE-417892

2. STATUTO DI ENTE INCORPORANTE (ART. 2501 - TER, COMMA 1, PUNTO 2, CODICE CIVILE)

A seguito della fusione, lo Statuto dell'Ente Incorporante non verrà modificato in quanto già adeguato anche allo svolgimento di tutte le attività dell'ente incorporando, oltre che conforme al Codice del Terzo Settore.

Tuttavia, in conseguenza della fusione, è stata ravvisata la necessità di ampliare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Incorporante di due ulteriori elementi portandolo, pertanto, da cinque a sette.

Tale modifica statutaria è già stata approvata dall'Assemblea Straordinaria dell'ente incorporante.

Si allega al presente progetto di fusione, "sub A", l'attuale Statuto dell'ente incorporante nel testo approvato dall'ultima Assemblea Straordinaria.

3. RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO (ART. 2501 - QUINQUIES, COD. CIV.) E RELAZIONE DEGLI ESPERTI (ART. 2501 - SEXIES, COD. CIV.)

Come richiesto dall'art. 2501 - quinquies cod. civ., è stata redatta la relazione dell'Organo Amministrativo, al fine di illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, la fusione per incorporazione di "SPIGA BARRATA SERVICE SRL - IMPRESA SOCIALE" in "ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA - APS".

In considerazione della particolare tipologia degli enti coinvolti nella fusione, entrambi senza scopo di lucro, non si configura alcun rapporto di cambio, mancando nell'incorporante quote di partecipazione assimilabili alle quote della

società a responsabilità illimitata incorporanda, ragion per cui non sarà neppure necessaria la relazione degli esperti ex art. 2501-sexies cod. civ..

4. EFFETTI DELLA FUSIONE E IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AL BILANCIO DI ENTE INCORPORANTE (ART. 2501 - TER, COMMA 1, PUNTO 6, COD. CIV.)

Per effetto della fusione, l'Incorporante assumerà, ai sensi dell'art. 2504 - bis Cod. Civ., tutti i diritti e gli obblighi dell'Ente Incorporando, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, della stessa anteriori alla fusione.

Lo statuto dell'ente incorporando, all'art. 30.4, prevede che, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo venga devoluto all'ente incorporante, comportando un risultato omogeneo a quello della presente fusione.

Gli effetti della fusione, in applicazione analogica dell'art. 2504 - bis Cod. Civ., decorreranno dal giorno nel quale verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

L'atto di fusione potrà, tuttavia, stabilire che gli effetti della fusione decorrano da una data successiva.

Al fine di coordinare i tempi della presente fusione con quella, parallela, della Fondazione Celiachia ONLUS incorporanda in A.I.C. - APS anche nella presente fusione si indica, nel relativo progetto, la medesima data del **1° gennaio 2023**, salvo eventuali diverse modifiche in sede di atto di fusione.

Ai sensi dell'art. 2504 - bis, comma terzo, Cod. Civ., le operazioni dell'Ente Incorporando saranno imputate al bilancio dell'Ente Incorporante, ai fini contabili, a decorrere dal primo giorno dell'esercizio dell'Ente Incorporante in corso al momento di efficacia della fusione, indicativamente, dal 1° gennaio 2023.

Gli effetti fiscali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, comma 9, D.P.R. n. 917/1986, decorreranno dalla data che verrà stabilita nell'atto di fusione.

5. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI (ART. 2501 - TER, COMMA 1, PUNTO 7, COD.CIV.)

Trattandosi della fusione tra soggetti senza scopo di lucro ed, in particolare, dal momento che l'ente incorporante ha forma associativa tuttavia diverso dalle società commerciali, non esistono categorie di soci o di possessori di titoli diversi

dalle azioni ai quali possa essere riservato un trattamento particolare o privilegiato.

La compagine associativa di SBS, in quanto S.r.l., vede la partecipazione maggioritaria di AIC, che riveste la qualifica di associazione e, nello specifico, di APS che, come tale, non ha quote di partecipazione rappresentative di un capitale o di un patrimonio.

L'ente incorporando, oltre che società a responsabilità limitata, è anche un'Impresa Sociale, cosicché ai suoi soci non si può attribuire, a seguito della fusione per incorporazione nell'associazione, alcun diritto di partecipazione nell'ente incorporante avente contenuto patrimoniale, come nella S.r.l., si prevede che la fusione non comporti alcun diritto o qualifica o qualsivoglia titolarità di quote, neppure a titolo associativo, nell'ente incorporante.

6. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PREVISTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501 - TER, COMMA 1, PUNTO 8, COD. CIV.)

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione degli Enti partecipanti alla fusione.

* * *

Ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ. il presente progetto di fusione viene depositato per l'iscrizione sia nel RUNTS, ove è registrata la società incorporante, sia nel Registro delle imprese del luogo ove ha sede la società incorporanda. In alternativa al deposito presso il Registro delle imprese il progetto di fusione potrà essere pubblicato nel sito Internet degli enti partecipanti alla fusione, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 12 d.l. 112/2017, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale procede alla notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

Si allega:

A) statuto dell'ente incorporante, A.I.C. - APS

Genova, _____

ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA - APS

A.I.C.
Associazione Italiana Celiachia

Giuseppe Di Fabio

Presidente

SPIGA BARRATA SERVICE SRL-IMPRESA SOCIALE

Spiga Barrata Service s.r.l.

Via Caffaro, 10/16

16124 GENOVA

Leone Fabio

Presidente del Consiglio d'Amministrazione

